

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 05 dd. 03 marzo 2021

OGGETTO: *Valutazione e decisione in merito al ricorso in opposizione alla deliberazione della giunta dell'unione n. 3 di data 22.02.2021, pervenuto in data 01.03.2021 protocollo comunale 558.*

Richiamato l'avviso pubblico di data 09.02.2021 – prot. n.356 pubblicato all'albo comunale dal 09.02.2021 al 19.02.2021 per la presentazione delle candidature a membro della Commissione Edilizia Unica dell'Unione, redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera e) della L.P. 15/2015 ;

Visto quanto riportato nella deliberazione n.3/2021 della Giunta dell'Unione:

“Constatato che le figure professionali richieste con avviso prot. 356/2021 erano:

-2 ingegneri e due architetti di cui almeno due esperti in materia edilizia e tutela del paesaggio, iscritti ai relativi albi professionali e di cui uno dovrà essere di genere femminile

-un esperto in materia urbanistica

-un geologo

viste le candidature pervenute ;

Constatata l'esigenza di verificare l'ammissibilità dei candidati e successivamente effettuare una valutazione comparativa delle candidature presentate

Constatato che la candidatura per la nomina a membro della commissione edilizia pervenuta in data 19.02.2021 prot. 467 non è ammissibile perché non rispetta quanto disposto con avviso d.d. 19.02.2021 prot. 467 sia in merito ai titoli di studio che in merito alla qualifica di esperto in materia urbanistica

Considerate ammissibili le altre candidature e valutati i curriculum dei tecnici che hanno presentato la richiesta e ritenuto opportuno, per la competenza accertata, e la relativa comparazione effettuata di nominare membri della commissione edilizia il dr. Seignani Giuseppe – esperto in materia urbanistica; il dr. Lorenzo Cadrobbi – geologo ; l'arch. Zulberti Remo in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio; l'arch. Fulvio Bertoluzza in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio – l'ing. Salizzoni Alberto e l'ing. Rensi Valeria;”

Vista la deliberazione della giunta dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia n. 3 d.d. 22.02.2021 con la quale si effettuava la nomina della Commissione Edilizia come previsto dall'art. 9 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 e dalla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 154 d.d. 19.10.2015

Vista l'opposizione alla delibera della Giunta dell'Unione n. 3 d.d. 22.02.2021 presentata in data 01.03.2021 prot. 558

Richiamato in proposito l'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2, secondo il quale: “Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla Giunta Comunale opposizione a tutte le deliberazioni”.

Verificate le condizioni di cui dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 per la proposizione del ricorso e che pertanto lo stesso deve ritenersi ammissibile essendo stato presentato nei termini.

Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione ed è presentato alla stessa amministrazione che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. L'istituto è finalizzato a garantire la partecipazione democratica alla produzione di atti amministrativi al fine di rimuovere possibili vizi di legittimità o errate o carenti valutazioni di opportunità che potrebbero non essere state prese in considerazione dall'autorità che ha emanato l'atto.

Constatato che il ricorso precisa testualmente: *“In questo avviso non si richiede alcuna specifica qualifica di esperto ne tanto meno nessun titolo di studio, si richiede solamente esperienza in urbanistica preferibilmente in ambito paesaggistico, che come dimostra il mio Curriculum Vitae possiedo. Vorrei quindi sapere perché la mia domanda non è stata dichiarata ammissibile e non è stata minimamente presa in considerazione”*

Esaminato attentamente il contenuto del citato ricorso e la documentazione agli atti per la candidatura a membro della commissione edilizia comunale presentata da parte del ricorrente dalla quali si evince sia l'assenza di un titolo di studio attinente sia la totale assenza di qualunque esperienza lavorativa in campo urbanistico ed edilizio

Constatato l'esigenze ed opportunità di riconfermare integralmente quando stabilito con delibera dell'Unione n. 3 d.d. 22.02.2021 ed esattamente che “la candidatura per la nomina a membro della commissione edilizia pervenuta in data 19.02.2021 prot. 467 non è ammissibile perché non rispetta quanto disposto con avviso d.d. 19.02.2021 prot. 467 sia in merito ai titoli di studio che in merito alla qualifica di esperto in materia urbanistica”

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Constatato che non vi è alcun impegno di spesa i liquidazione e non necessita l'emissione di alcun parere

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 della l.r. n. 2 d.d. 03.05.2018 la seguente decisione in ordine al ricorso in opposizione di data 01.03.2021, acquisito in data 01.03.2021 protocollo n. 558 avverso la deliberazione della Giunta dell'Unione Alta Anaunia n. 03 d.d. 22.02.2021:
confermare quanto stabilito con la deliberazione della Giunta dell'Unione Alta Anaunia n. 3 del 22.02.2021 e pertanto respingere il ricorso pervenuto in data 01.03.2021 prot. 558 , per le ragioni esplicitate sopra.
2. Di disporre che la presente decisione venga comunicata al ricorrente;
3. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, 3° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

4. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.